Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

Martedì, 6 novembre 2012

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

1 ric. 18/2012

Regione Piemonte c/ Presidente del Consiglio dei ministri

art. 23, c. da 14° a 21° decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22/12/2011 n. 214

(Enti locali - Disp. urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - Attribuzione alla Prov. esclusivamente delle funzioni di indirizzo e di coord. delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale -Identificazione degli organi di governo nel Cons. prov., composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni, e nel Pres. della Prov., eletto dal Cons. prov. tra i suoi componenti - Modalità di elezione del Cons. prov. e del Pres. della Prov. rinviate ad una legge dello Stato da emanarsi entro il 31 dicembre 2012 - Attribuzione allo Stato e alle Regioni del trasferimento ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, delle funzioni provinciali, salva l'acquisizione delle stesse da parte delle Regioni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza -Previsione dell'intervento sostitutivo dello Stato in caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Reg. - Attribuzione allo Stato e alle Reg. del trasferimento delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali - Decorrenza dei nuovi organi -Assegnazione di un termine di sei mesi alle Reg. a statuto speciale per l'adeguamento alla nuova disciplina - Inapplicabilità della stessa alle Prov. aut. di Trento e di Bolzano - Possibilità per i Comuni di istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrative, garantendo l'invarianza della spesa - Denunciata compromissione dei principi a tutela delle autonomie locali e del decentramento amministrativo, con conseguente compromissione dell'autonomia delle Reg. e dell'assetto ordinamentale ed istituzionale delle stesse - Lamentata modificazione

- rif. artt. 3, 5, 77, 97, 114, 117, c. 2° lett. p), 4° e 6°, 118, 119 e 120 Costituzione

dell'assetto costituzionale delle istituzioni territoriali)

per Regione Piemonte:

Gabriele PAFUNDI

Giovanna SCOLLO

Avv. STATO Maria Elena SCARAMUCCI

SILVESTRI

g REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
---	-------------------	------------------	------

2 ric. 24/2012 Regione Lombardia c/ Presidente del Consiglio dei ministri

art. 23, c. da 14° a 20° decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22/12/2011 n. 214

(Enti locali - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - Modificazione, a tal fine, dell'assetto delle funzioni e degli organi di governo dell'ente Provincia -Limitazione delle funzioni provinciali a quelle di indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale - Trasferimento con legge statale o regionale ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, delle altre funzioni provinciali, ovvero acquisizione delle stesse da parte delle Regioni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Previsto intervento sostitutivo dello Stato in caso di mancata riallocazione delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012 - Obbligo dello Stato e delle Regioni di trasferire le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite -Soppressione della Giunta provinciale - Riduzione dei componenti del Consiglio provinciale ad un massimo di dieci - Previsione che gli stessi non siano eletti direttamente, bensì dagli organi elettivi dei Comuni del territorio provinciale, e che il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio tra i suoi membri - Rinvio a successiva legge statale della determinazione delle modalità di elezione - "Commissariamento" fino al 31 marzo 2013 degli organi provinciali in scadenza entro il 31 dicembre 2012)

- rif. artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119, 120, c. 2°, e 138 Costituzione

per Regione Lombardia:

Beniamino CARAVITA di TORITTO

Avv. STATO Maria Elena SCARAMUCCI

SILVESTRI

n. di ruolo	REGISTRO AT	TTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3 ric. 29/	2012 Reg	egione Veneto c/ Presidente el Consiglio dei ministri	Decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22/12/2011 n. 214; discussione limitata a: - art. 23, c. da 14° a 20°, rel. Silvestri (Pt. 2/6) (Enti locali - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - Previsione che il Consiglio provinciale sia composto da non più di dieci membri, eletti dagli organi elettivi comunali, secondo le modalità stabilite entro il 31 dicembre 2012 con legge dello Stato; "Commissariamento", fino al 31 marzo 2013, delle Province i cui organi devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 - Eliminazione dell'elezione diretta popolare per i suddetti organi provinciali e per quelli in scadenza dopo il 31 dicembre 2012; Soppressione della Giunta provinciale e identificazione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia come organi di governo dell'ente Provincia; Previsione che il	per Regione Veneto: Luca ANTONINI Bruno BAREL Ezio ZANON Daniela PALUMBO Luigi MANZI Avv. STATO Maria Elena SCARAMUCCI(*)	SILVESTRI	(*) Fuori termine Istanza di sospensione
			provinciale fra i suoi componenti, secondo le modalità stabilite entro il 31 dicembre 2012 con legge dello Stato; Attribuzione alla Provincia esclusivamente delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale; Obbligo di trasferimento con legge statale o regionale ai Comuni delle funzioni provinciali diverse da quelle di indirizzo e coordinamento, ovvero acquisizione delle stesse da parte delle Regioni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Intervento sostitutivo del legislatore statale in caso di mancato trasferimento da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012; Obbligo dello Stato e delle Regioni di trasferire le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite dalle Province ai Comuni o alla Regione stessa)			
			dicembre 2012 - Eliminazione dell'elezione diretta popolare per i suddetti organi provinciali e per quelli in scadenza dopo il 31 dicembre 2012; Soppressione della Giunta provinciale e identificazione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia come organi di governo dell'ente Provincia; Previsione che il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale fra i suoi componenti, secondo le modalità stabilite entro il 31 dicembre 2012 con legge dello Stato; Attribuzione alla Provincia esclusivamente delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale; Obbligo di trasferimento con legge statale o regionale ai Comuni delle funzioni provinciali diverse da quelle di indirizzo e coordinamento, ovvero acquisizione delle stesse da parte delle Regioni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Intervento sostitutivo del legislatore statale in caso di mancato trasferimento da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012; Obbligo dello Stato e delle Regioni di trasferire le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite dalle Province ai Comuni o alla Regione stessa)			

05/06/2003 n. 131) legge 11/03/1953 n. 87; art. 1, c. 4°

decreto legislativo 18/08/2000 n. 267; legge 05/05/2009 n. 42; decreto legislativo 06/05/2011 n. 68

·						
n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ric. 32/2012	Regione Molise c/ Presidente del Consiglio dei ministri	art. 23, c. da 14° a 20°, 20°bis e 21° decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22/12/2011 n. 214	per Regione Molise: Vincenzo COLALILLO	SILVESTRI	(*) Interveniente ad adiuvandum Istanza di sospensione
				Avv. STATO Maria Elena SCARAMUCCI		

(Enti locali - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - Modificazione, a tal fine, dell'assetto delle funzioni e degli organi di governo dell'ente -Attribuzione alle Province di sole funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale -Individuazione del Presidente e del Consiglio Provinciale come unici organi della Provincia -Trasformazione del Consiglio provinciale in organo composto da dieci membri eletti, anziché direttamente, dagli organi elettivi dei comuni - Elezione del Presidente da parte dello stesso Consiglio provinciale secondo modalità stabilite con successiva legge statale -Obbligo per lo Stato e per le Regioni di trasferire ai Comuni entro il 31 dicembre 2012 le funzioni (già) provinciali, salva l'acquisizione delle stesse da parte delle Regioni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Attribuzione allo Stato di poteri sostitutivi in caso di inadempimento regionale - Obbligo dello Stato e delle Regioni di trasferire le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite - Riserva al legislatore statale del potere di fissare la decorrenza del nuovo assetto istituzionale dell'ente locale - Assegnazione di un termine di sei mesi alle Regioni a statuto speciale per l'adeguamento alla nuova disciplina - Possibilità per i Comuni di istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrative, garantendo l'invarianza della spesa)

- rif. artt. 3, 5, 77, 97, 114, 117, c. 2° lett. p), 4° e 6°, 118, 119 e 120 Costituzione; art. 35 legge 11/03/1953 n. 87 (come sostituito dall'art. 9 legge 05/06/2003 n. 131); art. 14 legge 23/08/1988 n. 400; decreto legislativo 18/08/2000 n. 267; art. 8 legge 05/06/2003 n. 131

per Provincia di Isernia (*): Vincenzo COLALILLO

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
	rio 29/2012	Pagiona autonoma Valla	dagrata lagga dal 06/12/2011 p. 201 convertito con	par Pagiana autonoma Valla d'Aceta	CII VECTDI	

ric. 38/2012 Regione autonoma Valle

d'Aosta c/ Presidente del Consiglio dei ministri decreto legge del 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge del 22/12/2011 n. 214; discussione limitata a:

(Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici - Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province - Previsione che la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione,

- rif. artt. 117, c. 3°, 119 Costituzione in combinato disposto con l'art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3; artt. 2, c. 1° lett. b) e 3, c. 1° lett. f) Statuto speciale

- art. 23, c. 22°, rel. Silvestri (Pt. 3/4)

indennità o gettone di presenza)

Regione autonoma Valle d'Aosta

per Regione autonoma Valle d'Aosta: Ulisse COREA

Avv. STATO Paolo GENTILI

SILVESTRI

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
6	ric. 44/2012	ATTO DI PROMOVIMENTO Regione Lazio c/ Presidente del Consiglio dei ministri	Decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22/12/2011 n. 214; discussione limitata a: - art. 23, c. da 14° a 20°, rel. Silvestri (Pt. 1/2) (Enti locali - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - Attribuzione alla Provincia esclusivamente delle funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale - Trasferimento con legge statale o regionale ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, delle altre funzioni provinciali, ovvero acquisizione delle stesse da parte delle Regioni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza Previsto intervento sostitutivo dello Stato in caso di mancata riallocazione delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012 - Riduzione a due del numero degli organi di governo della Provincia: Consiglio provinciale, composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni, e Presidente della Provincia, eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti - Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia rinviate ad	per Regione Lazio: Piero D'AMELIO Avv. STATO Maria Elena SCARAMUCCI per Provincia di Latina (*): Nadia SCUGUGIA per Provincia di Frosinone (*): Angelo CLARIZIA Andrea GEMMA per Provincia di Viterbo (*): Maria Teresa STRINGOLA per Unione delle Province d'Italia (*): Vincenzo CERULLI IRELLI Stelio MANGIAMELI Ida NICOTRA	SILVESTRI	(*) Interveniente ad adiuvandum Istanza di sospensione
			una legge dello Stato da emanarsi entro il 31 dicembre 2012 - "Commissariamento" fino al 31 marzo 2013 degli organi provinciali in scadenza entro il 31 dicembre 2012 - Denunciata modifica dell'assetto costituzionale delle autonomie locali)			

- rif. artt. 5, 72, c. 4°, 77, 114, 117, c. 2° lett. p), e 6°,

118, c. 2°, 119, c. 4°, e 120, c. 2° Costituzione

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
7	ric. 46/2012	Regione Campania c/ Presidente del Consiglio dei ministri		per Regione Campania: Beniamino CARAVITA di TORITTO Maria D'ELIA	SILVESTRI	(*) Fuori termine
			(Enti locali - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - Modificazione, a tal fine, dell'assetto delle funzioni e degli organi di governo dell'ente Provincia - Limitazione delle funzioni provinciali a quelle di indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o			

Soppressione della Giunta provinciale - Prefigurazione dei futuri Consigli provinciali come organi rappresentativi di secondo grado - Previsione della decadenza degli organi in carica delle Province;

regionale - Trasferimento con legge statale o regionale ai Comuni delle altre funzioni provinciali, ovvero acquisizione delle stesse da parte delle Regioni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Previsto intervento sostitutivo dello Stato in caso di mancata riallocazione delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012 - Obbligo delle Regioni di trasferire le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite;

Limitazione delle funzioni provinciali a quelle di indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale - Trasferimento con legge statale o regionale ai Comuni delle altre funzioni provinciali, ovvero acquisizione delle stesse da parte delle Regioni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Previsto intervento sostitutivo dello Stato in caso di mancata riallocazione delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012 - Obbligo delle Regioni di trasferire le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite;

Trasferimento con legge statale o regionale ai Comuni delle funzioni provinciali diverse da quelle di indirizzo e coordinamento, ovvero acquisizione delle stesse da parte delle Regioni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Previsto intervento sostitutivo, mediante legge dello Stato, in caso di mancata riallocazione delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012)

- rif. artt. 1, 2, 5, 114, 117, 118, 119 e 120, c. 2° Costituzione

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

8 ric. 47/2012

Regione autonoma della Sardegna c/ Presidente del Consiglio dei ministri

decreto legge del 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge del 22/12/2011 n. 214; discussione limitata a:

- art. 23, c. da 14° a 22°, rel. Silvestri (Pt. 3/5)

(Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali -Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - Modificazione, a tal fine, dell'assetto delle funzioni e degli organi di governo dell'ente Prov. - Attribuzione alle Prov. di sole funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale - Individuazione del Pres. e del Cons. Prov. come unici organi della Prov. - Trasformazione del Cons. prov. in organo composto da dieci membri eletti dagli organi elettivi dei comuni - Elezione del Pres. da parte dello stesso Cons. prov. secondo modalità stabilite con successiva legge statale - Obbligo per lo Stato e per le Regioni di trasferire ai Comuni entro il 31 dicembre 2012 le funzioni (già) provinciali, salva l'acquisizione delle stesse da parte delle Regioni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza -Attribuzione allo Stato di poteri sostitutivi in caso di inadempimento regionale - Obbligo dello Stato e delle Regioni di trasferire le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite -Riserva al legislatore statale del potere di fissare la decorrenza del nuovo assetto istituzionale dell'ente locale - Assegnazione di un termine di sei mesi alle Regioni a statuto speciale per l'adeguamento alla nuova disciplina - Possibilità per i Comuni di istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrative, garantendo l'invarianza della

- rif. artt. 3, 117, 119 Costituzione; art. 3 Statuto speciale Regione autonoma della Sardegna

spesa)

per Regione autonoma della Sardegna: Tiziana LEDDA

Massimo LUCIANI

Avv. STATO Maria Elena SCARAMUCCI

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
9	ric. 50/2012	Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia c/ Presidente del Consiglio dei ministri	decreto legge del 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni in legge del 02/12/2011 n. 214; discussione limitata a:	per Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: Giandomenico FALCON	SILVESTRI	(*) Fuori termine

(Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali -Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici - Previsione che i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna provincia, affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'art. 32 del T.U. n. 267 del 2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province -Modificazione, a tal fine, dell'assetto delle funzioni e degli organi di governo dell'ente Provincia -Attribuzione alle Province di sole funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale -Individuazione del Presidente e del Consiglio Provinciale come unici organi della Provincia -Trasformazione del Consiglio provinciale in organo composto da dieci membri eletti dagli organi elettivi dei comuni - Elezione del Presidente da parte dello stesso Consiglio provinciale secondo modalità stabilite con successiva legge statale - Obbligo per lo Stato e per le Regioni di trasferire ai Comuni entro il 31 dicembre 2012 le funzioni (già) provinciali, salva l'acquisizione delle stesse da parte delle Regioni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza -Attribuzione allo Stato di poteri sostitutivi in caso di inadempimento regionale - Obbligo dello Stato e delle Regioni di trasferire le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite -Riserva al legislatore statale del potere di fissare la decorrenza del nuovo assetto istituzionale dell'ente locale - Assegnazione di un termine di sei mesi alle

Regioni a statuto speciale per l'adeguamento alla nuova

Avv. STATO Maria Elena SCARAMUCCI

disciplina - Possibilità per i Comuni di istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrative, garantendo l'invarianza della spesa)

- rif. artt. 5, 77, 114, 117, c. 1° 2° 6°, 118, c. 1° 2°, 119 Costituzione; artt. 4 lett. 1-bis), 11, 54, 59 Statuto speciale Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; artt. 2, 9, 14, 18 decreto legislativo 02/01/1997 n. 9; art. 1 decreto legislativo 23/12/2010 n. 265; art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 23/01/1965 n. 114

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
10	ric. 25/2012	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia	artt. 2, 3, 5, 6, c. 1°, 7, 8, c. 2°, e 9 legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30/11/2011 n. 16 (Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale - Contributi economici straordinari in relazione a temporanee situazioni di emergenza individuali o familiari, interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità, interventi in materia di diritto allo studio, interventi di edilizia agevolata e di sostegno alle locazioni - Destinatari delle provvidenze: cittadini italiani e, purché residenti da almeno ventiquattro mesi del territorio regionale, cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, soggetti titolari di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, soggetti titolari dello status di rifugiato o di quello di protezione sussidiaria (questi ultimi esclusi dalle provvidenze in materia di abitazione) - Estensione dei suddetti benefici a favore di tutti gli stranieri extracomunitari muniti di permesso di soggiorno non inferiore a un anno purché residenti nel territorio nazionale da non meno di cinque	Avv. STATO Attilio BARBIERI per Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: Giandomenico FALCON	FRIGO	Ricorso notificato fuori termine

anni e nel territorio regionale da almeno ventiquattro

- rif. artt. 3, 117, c. 2° lett. m), e 4° Costituzione; art. 6, c. 1°, n. 2 Statuto speciale Regione autonoma Friuli-

mesi)

Venezia Giulia

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
11	ric. 55/2012	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Umbria	art. 28, c. 1° legge Regione Umbria 23/12/2011 n. 18 (Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Istituzione dell'Agenzia forestale regionale - Disposizioni in materia di esecuzione dei lavori e di opere - Attribuzione all'Agenzia del potere di realizzare in amministrazione diretta, fino all'importo di 200.000 euro, lavori e opere attinenti o funzionali alle proprie competenze - Denunciata inosservanza delle limitazioni previste dalla disciplina del codice dei contratti pubblici per l'assunzione in amministrazione diretta dei lavori)	Avv. STATO Ruggero DI MARTINO	LATTANZI	Atto di rinuncia, sped. il 14-6-2012, dep. il 21-6- 2012
			- rif. art. 117, c. 2° lett. e) ed l) Costituzione; artt. 4, c. 3°, 125, c. 3° e 5° decreto legislativo 12/04/2006 n. 163			

c REGISTRO ATTO DI FROMO VIMIENTO GOGETTO FARTI E DIFENSORI GIODICE RELATORE NOTE	o REGIS	TRO ATTO DI PROMOVIMENTO		PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
---	---------	--------------------------	--	-------------------	------------------	------

12 ric. 31/2012

Presidente del Consiglio dei ministri c/ Provincia autonoma di Bolzano

artt. 2, c. 1°, 2°, 3°, 5°, 11° e 15°, e 7, c. 5° legge provincia autonoma di Bolzano 12/12/2011 n. 14

(Ambiente - Caccia - Norme della Provincia di Bolzano - Modifiche della legge provinciale n. 14/1987, recante norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia - Definizione della fauna selvatica - Esclusione dei piccioni domestici inselvatichiti - Periodi di caccia per le specie volpe, cinghiale, lepre bianca e pernice bianca - Periodo di caccia in determinate zone frutti-viticole per le specie lepre comune, merlo, cesena e tordo bottaccio -Previsione che l'esercizio dell'attività venatoria sia consentita sia in forma vagante sia mediante appostamento fisso - Predisposizione da parte dell'assessore provinciale competente di un piano di controllo della specie nutria - Denunciata violazione dei vincoli statutari posti al legislatore provinciale in materia di caccia e di parchi per la protezione della flora e della fauna;

Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano -Modifiche della legge provinciale n. 6/2010, "Legge di tutela della natura" - Previsione che i provvedimenti di approvazione relativi a opere o progetti che abbiano avuto una valutazione di incidenza negativa dispongano delle misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000 - Denunciato contrasto con la normativa statale e con i vincoli comunitari, a fronte dell'eliminazione dell'obbligo di dare comunicazione alla Commissione europea delle misure di compensazione adottate per i progetti per i quali la valutazione d'incidenza abbia dato esito negativo;

Ambiente - Caccia - Norme della Provincia di Bolzano -Modifiche della legge provinciale n. 14/1987, recante norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia - Istituzione da parte dell'Associazione dei cacciatori di un fondo di garanzia da utilizzare per indennizzare ogni danno arrecato alle colture agricole e forestali dalla fauna selvatica

Avv. STATO Maria Pia CAMASSA

per Provincia autonoma di Bolzano: Giuseppe Franco FERRARI Roland RIZ

CAROSI

cacciabile - Previsione che il fondo sia alimentato da un contributo finanziario annuale dovuto da ogni titolare di un permesso annuale o d'ospite nella misura compresa fra il cinque e il dieci per cento della tassa di concessione annuale per la licenza di porto di fucile per uso di caccia - Denunciata configurazione del contributo quale tributo)

- rif. art. 117, c. 1° e 2° lett. e) (in riferimento ad art. 1, c. 123° legge 13/12/2010 n. 220) ed s) Costituzione; artt. 4 e 8, c. 1° Statuto speciale Regione autonma Trentino-Alto Adige; direttiva 92/43/CEE del 21/05/1992; artt. 2, c. 1°, 12, c. 5°, 18, c. 1°, 2°, 5° e 6°, e 19, c. 2° legge 11/02/1992 n. 157; art. 5, c. 9° e 10° decreto Presidente della Repubblica 08/09/1997 n. 357

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
		D 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 12/11/2011 100 11 11 11 11	5	G. D. T. D. L.	

Regione siciliana c/ Presidente ric. 15/2012 del Consiglio dei ministri

legge 12/11/2011 n. 183; discussione limitata a: - art. 28, c. 2°, rel. Cartabia (Pt. 1/2)

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2012 - Spesa in materia di giustizia - Previsione che il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'art. 28 della legge impugnata, è versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione della spesa di personale - Previsione che nei rapporti con le autonomie speciali il maggior gettito costituisca riserva all'erario per un periodo di cinque anni)

- rif. artt. 36 e 43 Statuto speciale Regione siciliana; art. 2 decreto Presidente della Repubblica 26/07/1965 n. 1074

per Regione Siciliana: Paolo CHIAPPARRONE Beatrice FIANDACA

Avv. STATO Giuseppe ALBENZIO

	oo in REGIS	STRO ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
--	----------------	---------------------------	---------	-------------------	------------------	------

ric. 54/2012 14

Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Marche artt. 10 e 20 legge Regione Marche 28/12/2011 n. 28

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Marche - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Marche - Applicazione della tassa automobilistica -Previsione, a decorrere dall'anno di imposta 2012, che il fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale;

Pesca - Previsione che non è consentito l'immissione nei corsi d'acqua di specie o popolazioni non autoctone, con la sola eccezione della carpa erbivora e della trota iridea)

- rif. artt. 117, c. 2° lett. e) ed s), e 119, c. 2° Costituzione; art. 5, c. 36° decreto legge 30/12/1982 n. 953, convertito con modificazioni in legge 28/02/1983 n. 53; art. 12, c. 3° decreto Presidente della Repubblica 08/09/1997 n. 357

Avv. STATO Gianni DE BELLIS

MORELLI

per Regione Marche: Stefano GRASSI